

Risoluzione del Rapporto di Lavoro

L'accordo firmato il 21 febbraio 2103 necessita i alcuni chiarimenti.
Proviamo a schematizzarli.

ACCORDO DEL 18 DICEMBRE 2008

Dirigenti interessati	Numero di mensilità di preavviso	Mensilità aggiuntive al preavviso rispetto all'età
Dirigenti in servizio al 30 ottobre 1998	16	58 anni – 7 mensilità 59 anni – 6 mensilità 60 anni – 5 mensilità
Dirigenti assunti / nominati dal 1 novembre 1998	12	61 anni – 4 mensilità 62 anni – 3 mensilità

EFFETTI DELLA RIFORMA FORNERO DELLA PREVIDENZA PUBBLICA

Pensione di vecchiaia: 66 anni e 3 mesi (per le donne dal 2018).

Pensione anticipata: 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne (valori del del 2013).

Ne consegue che se l'interessato non aveva i requisiti previsti dalla normativa precedente al 31.12.2011, anche a 60 anni di età ha un tempo di attesa per il diritto alla pensione mediamente di 3 – 8 anni.

È stato quindi necessario ripristinare con l'accordo del 21 febbraio una situazione di equità applicando anche ai colleghi di età uguale o maggiore di 60 le condizioni previste nell'accordo di luglio 2012, che così riassumo:

ACCORDO DEL 9 LUGLIO 2012

Dirigenti interessati	Numero di mensilità di preavviso	Mensilità complessive sostitutive del preavviso
Dirigenti in servizio al 30 ottobre 1998	16	32
Dirigenti assunti / nominati dal 1 novembre 1998	12	30

Paolo Parrilla

VERBALE DI ACCORDO

tra le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato e Assidifer - Federmanager

Le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato e Assidifer - Federmanager prendono reciprocamente atto delle mutate condizioni per l'accesso al sistema pensionistico introdotte dalla legge n. 214/2011 e s.m.i., cosiddetta "Riforma Fornero".

In relazione al mutato quadro normativo di riferimento, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato e Assidifer - Federmanager ritengono opportuno rivedere il punto 9 del Verbale di Accordo del 9 luglio 2012 al fine di renderlo coerente con il nuovo dettato normativo e, quindi, con le condizioni offerte ai dirigenti che pur avendo compiuto i 60 anni di età, sulla base della vigente normativa in materia pensionistica, non conseguono più il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero alla pensione anticipata.

In tale ottica le parti convengono che l'accordo del 18 dicembre 2008 richiamato dal citato punto 9 dell'accordo del 9 luglio 2012, deve ritenersi applicabile unicamente ai dirigenti che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro hanno già acquisito il diritto alla pensione, sulla base della vigente normativa pensionistica. A tale scopo, i dirigenti interessati devono presentare l'estratto conto contributivo/certificativo rilasciato dall'INPS attestante la posizione previdenziale comprensiva dei periodi riscattati e/o ricongiunti.
